

# **Studio Associato Brandi**

CONSULENZA DEL LAVORO e AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

*Dott. Giorgio Brandi*  
*Dott. Amedeo Brandi*  
*Rag. Antonello Baselice*  
*Rag. Paolo Abbandonato*

*Circolare 8/2011*

*A tutti i clienti*

**Oggetto: TESTO UNICO APPRENDISTATO**

Entrerà in vigore il 25 ottobre 2011 il D. Lgs 167 del 14 settembre 2011, “**Testo unico dell’apprendistato**”.

Il decreto, pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre 2011, rivede la presente legislazione in materia di apprendistato facendola confluire in un unico testo normativo di sette articoli.

Il tema dell’apprendistato ha paralizzato la piena messa a regime della riforma Biagi, che ha provato senza successo a far convivere le diverse fonti che regolano la materia (legge statale, norme regionali, contratti collettivi).

Il Testo unico tenta di superare questi problemi mediante una scelta netta: per l'apprendistato professionalizzante, la definizione della formazione viene affidata ai contratti collettivi. Alle Regioni viene lasciata la possibilità di integrare la disciplina collettiva, mediante l'organizzazione di iniziative formative volte all'acquisizione di competenze di base e trasversali, senza tuttavia che l'eventuale inerzia regionale possa paralizzare o condizionare l'operatività del contratto.

Il Testo unico definisce poi le caratteristiche del contratto. **Si tratta di un rapporto a tempo indeterminato, da cui si può recedere liberamente al termine del periodo di formazione; si applicano delle regole speciali in materia di inquadramento e retribuzione (l'apprendista può essere sottoinquadrato di due livelli, la retribuzione può essere inferiore a quella ordinaria).**

L’attività formativa **della durata di tre anni**, può essere effettuata in azienda ma deve essere certificata da enti di formazione accreditati in Regione, e potrà comportare un insieme di aspetti teorici e pratici, per 120 ore annue.

Il contratto del settore Turismo ha previsto che l’obbligo formativo venga assolto con una formazione imputata alla responsabilità del datore di lavoro e dunque in deroga alle previsioni dell’art. 49, d. lgs. n. 276/2003 e della normativa stagionale.

L'attività formativa , sia teorica che pratica, interna all'azienda è fissata per ogni stagione in:

- 1) Per i rapporti la cui durata non coincide con l'anno intero, **l'impegno formativo annuo si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.**
- 2) Qualora l'impresa si avvalga dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l'impegno formativo di cui sopra è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 3, del regolamento sull'apprendistato del CCNL Turismo

Si resta a disposizione per ogni e/o eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Ischia 14 ottobre 2011

Studio associato Brandi

*Via delle Ginestre 5 - 80077 Ischia - Tel. 081.5074155 - 081.983313 - Fax 081.5074155*  
[info@brandiassociati.it](mailto:info@brandiassociati.it)